



ESPOSIZIONE PUBBLICA

di domande per la rimozione di siepi e boschetti campestri

1. Informazioni generali sulla pubblicazione

In base all'art. 12b LPN in unione con l'art. 104 LPTC, le domande di autorizzazione per la rimozione di siepi e boschetti campestri devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale. In base all'art. 45 cpv. 2 OPTC, l'esposizione della domanda di costruzione e della domanda per la rimozione di siepi viene pubblicata nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune e nel Foglio ufficiale cantonale.

In caso di domande di costruzione per edifici e impianti fuori dalle zone edificabili, la pubblicazione viene predisposta dall'Ufficio per lo sviluppo del territorio, negli altri casi direttamente dal comune.

2. Domanda per la rimozione di una siepe o di un boschetto campestre nel quadro di un progetto di costruzione che richiede una licenza edilizia

Il permesso per la rimozione di una siepe o di un boschetto campestre è un'autorizzazione supplementare alla licenza edilizia che necessita di coordinamento (art. 88 LPTC). Le domande per autorizzazioni supplementari che necessitano di coordinamento vanno esposte pubblicamente e pubblicate unitamente alla domanda di costruzione e a un'eventuale domanda EFZ. Nella pubblicazione devono essere elencate singolarmente le domande per autorizzazioni supplementari (art. 54 cpv. 1 OPTC).

Modello relativo all'integrazione del testo di esposizione per la pubblicazione nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune e nel Foglio ufficiale cantonale:

Domanda per la rimozione di siepi e boschetti campestri

In applicazione dell'art. 45 e dell'art. 54 cpv. 1 dell'ordinanza cantonale sulla pianificazione territoriale (OPTC), la domanda per la rimozione di siepi e boschetti campestri corredata delle misure sostitutive viene esposta pubblicamente insieme alla domanda di costruzione.

Opposizioni contro la domanda di costruzione e/o contro la domanda per la rimozione di siepi e boschetti campestri devono essere indirizzate all'autorità edilizia comunale entro 20 giorni a contare dalla data di pubblicazione odierna. Sono legittimate all'opposizione le persone che hanno un interesse proprio degno di protezione all'impugnazione della domanda o che hanno diritto all'opposizione secondo il diritto federale o un diritto speciale cantonale. Il diritto all'opposizione di organizzazioni ambientaliste si conforma agli art. 12 e 12a LPN e all'art. 55 LPAmb. Le organizzazioni ambientaliste esercitano i loro diritti procedurali relativi alla procedura per il rilascio della licenza edilizia in conformità all'art. 104 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC).

Esempio di pubblicazione nel foglio di pubblicazione ufficiale del comune e nel Foglio ufficiale cantonale:

Esposizione pubblica	
Domanda di costruzione e domanda per la rimozione di siepi e boschetti campestri a (indicazione precisa della località), Comune di (xy)	
Committente:	(nome e indirizzo)
Descrizione:	(descrizione del progetto)
Ubicazione:	(indicazione precisa, n. particelle, zone di utilizzazione interessate, ev. inventari federali interessati secondo LPN)
Atti esposti:	... Domanda per la rimozione di siepi e boschetti campestri del (data)
In applicazione dell'art. 45 e dell'art. 54 cpv. 1 dell'ordinanza cantonale sulla pianificazione territoriale (OPTC), la domanda per la rimozione di siepi e boschetti campestri corredata delle misure sostitutive viene esposta pubblicamente insieme alla domanda di costruzione. Le domande sono esposte pubblicamente presso il Comune durante 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione odierna (ev. orari di apertura). Opposizioni contro la domanda di costruzione e/o contro la domanda per la rimozione di siepi e boschetti campestri devono essere indirizzate all'autorità edilizia comunale entro 20 giorni a contare dalla data di pubblicazione odierna. Sono legittimate all'opposizione le persone che hanno un interesse proprio degno di protezione all'impugnazione della domanda o che hanno diritto all'opposizione secondo il diritto federale o un diritto speciale cantonale. Il diritto all'opposizione di organizzazioni ambientaliste si conforma agli art. 12 e 12a LPN e all'art. 55 LPAmb. Le organizzazioni ambientaliste esercitano i loro diritti procedurali relativi alla procedura per il rilascio della licenza edilizia in conformità all'art. 104 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC). Comune di (xy)	

3. Domanda per la rimozione di siepi e boschetti campestri indipendente da un progetto soggetto a licenza edilizia

Modello per la pubblicazione nel foglio di pubblicazione ufficiale del comune e contemporaneamente nel Foglio ufficiale cantonale:

Esposizione pubblica	
Domanda per la rimozione di siepi e boschetti campestri a (indicazione precisa della località) Comune di (xy)	
In applicazione dell'art. 12b della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), viene esposta pubblicamente la domanda per la rimozione di siepi e boschetti campestri a (indicazione precisa della località), Comune di (xy), corredata delle misure sostitutive. Richiedente: (nome e indirizzo) Contenuto della domanda: (breve descrizione del progetto) Ubicazione: (indicazione precisa, n. particelle, zone di utilizzazione interessate, ev. inventari federali interessati secondo LPN) Ev. atti esposti: domanda del (data) La domanda è esposta pubblicamente presso il Comune e presso l'Ufficio per la natura e l'ambiente, Ringstrasse 10, 7001 Coira, durante 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione odierna. Opposizioni contro la domanda per la rimozione di siepi e boschetti campestri devono essere indirizzate all'autorità edilizia comunale entro 20 giorni a contare dalla data di pubblicazione odierna. Sono legittimate all'opposizione le persone che hanno un interesse proprio degno di protezione all'impugnazione della domanda o che hanno diritto all'opposizione secondo il diritto federale o un diritto speciale cantonale. Il diritto all'opposizione di organizzazioni ambientaliste si conforma agli art. 12 e 12a LPN e all'art. 55 LPAmb. Le organizzazioni ambientaliste esercitano i loro diritti procedurali in conformità all'art. 104 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC). Comune di (xy)	